

AGENZIA DELLE ENTRATE - DFFR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5441
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/12/2021 REGISTRATO IL 21/12/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005441

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92009900348 ASSOCIAZIONE DIABETICI PROVINCIA
ID. TELEMATICO: TGV21L005441000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92009900348

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 19 dicembre 2021 alle ore 10:30, presso l'Antica Tenuta Santa Teresa, Strada Beneceto, 26 Parma, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Diabetici della Provincia di Parma per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno

INTEGRAZIONI A N. 3 ARTICOLI DELLO STATUTO APPROVATO IL 3/10/21, RICHIESTE PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE O.D.V

Sono presenti n. 26 soci e regolarmente rappresentate n. 72 deleghe per un totale complessivo di n. 98 soci su un totale di n. 162 soci iscritti, come risulta dal registro presenze agli atti.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Giuliano Antognarelli e da Segretario il socio sig. Salvatore Canna.

Il Presidente accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la riunione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo i saluti e ringraziamenti per la presenza dei soci e breve presentazione riguardante i motivi della convocazione dell'assemblea straordinaria, lascia la parola al socio Vicepresidente Pierfrancesco Tovoli che espone in modo dettagliato tutte le integrazioni richieste dagli organi regionali competenti necessarie per completare l'iter per l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

In particolare vengono lette le integrazioni agli articoli n. 2, n. 3, n.8 come segue:

*- Art. 2 alla quarta rigaomissis **aggiungere** :avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla:*

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali di cui alla lettera W dell'articolo n.5 del D.lgs 117/2017,

-erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera U dell'articolo n. 5 del D.lgs 117/2017,

-organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera I dell'articolo n.5 del D.lgs 117/2017.

*- Art. 3 omissisquarto capoverso :Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. **(eliminare** :e di quelle ad esse direttamente connesse).*

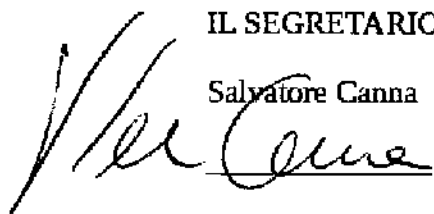
- Art. 8 Assemblea (straordinaria)omissis **il decimo capoverso da eliminare:**
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Segue ampio dibattito e chiarimenti al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità di modificare lo Statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Non essendovi altro su cui deliberare il Presidente, alle ore 11:30 dichiara chiusa la riunione.

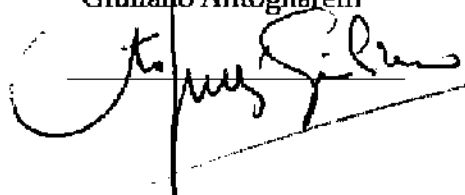
IL SEGRETARIO

Salvatore Canna



IL PRESIDENTE

Giuliano Antognarelli



STATUTO

ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI PARMA – ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

" Associazione Diabetici della Provincia di Parma – ODV, con sede legale nel comune di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali di cui alla lettera W dell'articolo n.5 del D.lgs 117/2017,
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera U dell'articolo n. 5 del D.lgs 117/2017,
- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera I dell'articolo n.5 del D.lgs 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di :

- 1 Rappresentare i diabetici presso le Autorità Pubbliche, Sanitarie e gli Enti di Assistenza al fine di migliorare l'assistenza ai malati di diabete;
- 2 Studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio provinciale;
- 3 Promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- 4 Promuovere iniziative per favorire l'inserimento del diabetico nella vita sociale, lavorativa e sportiva;
- 5 Seguire il puntuale approvvigionamento dei presidi sanitari per diabetici e prodotti farmaceutici;

6 Organizzare incontri periodici per informare e discutere su problemi di comune interesse, in particolare sulla conoscenza del Diabete di tipo 1 e di tipo 2 e sue complicanze;

7 Effettuare opere di beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

8 Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad essa direttamente connesse, sono svolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Agli associati potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. Tutte le spese dovranno essere documentate.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1 quote e contributi degli associati;

2 eredità, donazioni e legati;

3 contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

4 contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è

mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali .

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117 /2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia le persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitare almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore 11 (undici). I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Tra i membri del Consiglio Direttivo può essere prevista anche la presenza di un Consulente sanitario anch'esso associato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati

immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, nella prima riunione dopo la sua elezione, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone se ritenuto opportuno, e delibera l'eventuale regolamento interno in linea con il presente Statuto e le sue variazioni;
- formula programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettante all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche in forma telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto sull'approvazione del Bilancio Consuntivo, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

Art.12- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto da 1 D.lgs 117 /2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Parma, 19 dicembre 2021

Scadenza 29-01-2022

Totale diritti € 5,00

AR 0762080

I.P.Z.S. 99A - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
PARMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 0762080

DI

ANTOGNARELLI
GIULIANO

Cognome **ANTOGNARELLI**
Nome **GIULIANO**
nato il **17-05-1944**
(atto n. **23** P. **1** S.)
a **VARANO DE' MELEGARI (PR)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **PARMA (PR)**
Via **SIDOLI GIUDITTA N.59**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **172**
Capelli **BIANCHI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari



Firma del titolare *Antognarelli Giuliano*
PARMA il **30-01-2012**

Impronta del dito
indice sinistro *Antognarelli Giuliano* IL SINDACO

